



COMUNE DI CERVERE

PROVINCIA DI CUNEO

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

ART. 1 - Oggetto del servizio.

1. Il servizio di tesoreria di cui al presente capitolato speciale ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute nello schema di convenzione approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 25/09/2013 e del presente capitolato approvato con Determinazione n. 05/0103 in data 21/10/2013.
2. Sono inoltre oggetto del servizio anche l’amministrazione e la custodia di titoli e valori indicati nel suddetto schema di convenzione.

ART. 2 - Durata del servizio.

1. Il servizio avrà durata di cinque anni decorrenti dal 1/01/2014 al 31/12/2018 e potrà essere rinnovato una sola volta, a richiesta dell’Ente, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

ART. 3 - Disciplina del servizio .

1. Il servizio è disciplinato:
 - dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
 - dalla Legge 29/10/1984, n. 720 e s.m.i.;
 - dall’art. 7 del D.Lgs. 07/08/1997, n. 279 e s.m.i.;
 - dall’art. 66, comma 11, della legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i.;
 - dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale;
 - dalle norme del presente capitolato;
 - dal regolamento comunale di contabilità in vigore durante la durata del servizio
 - da tutta la normativa vigente in materia durante la durata del servizio.

ART. 4 - Requisiti.

1. Possono prestare il servizio Istituti di Credito in possesso dei presenti requisiti:
 - a) autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 s.m.i. ed iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del succitato decreto legislativo
 - b) assenza delle condizioni ostative alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione
 - c) esistenza di uno sportello da adibire al servizio già operante nel Capoluogo del Comune di Cervere oppure dichiarata disponibilità all’apertura del medesimo entro il 1° luglio 2014 (accompagnata dall’esistenza di uno sportello già attivo al 01/01/2014 ad una distanza non superiore a km. 15)
 - d) disponibilità a rendere il Servizio di Tesoreria senza corrispettivo
 - e) effettuazione almeno durante tutto l’ultimo biennio concluso (2011/2012) e con buon esito, di servizi identici a quello da affidare per conto di almeno 2 (due) Comuni con popolazione non inferiore a 3.000 (tremila) abitanti

- f) garanzia, dal 01/01/2014, del collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'Ente e l'Istituto bancario, al fine di consentire l'interscambio dei flussi di entrata e uscita nonché di tutte le informazioni relative ai saldi di cassa
- g) garanzia, previa definizione di apposite convenzioni, della possibilità di riscossione telematica delle entrate dell'Ente (esempio: POS, pagamenti effettuabili presso sportelli Bancomat)
- h) garanzia dell'impiego di personale in possesso di specifica e documentata professionalità per l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto;
- i) ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 10/03/1999, n. 68 e s.m.i.;
- j) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 e s.m.i..

ART. 5 - Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

1. Il raggruppamento temporaneo di imprese è ammesso ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Ciascun Istituto di Credito dovrà essere nelle condizioni previste all'art. 4 del Capitolato, lettere a), b), i) e j), e i requisiti di cui ai punti c) ed e) dovranno essere posseduti per intero dalla capogruppo.

ART. 6 - Modalità di presentazione e requisiti dell'offerta

1. I soggetti partecipanti dovranno presentare, entro il termine e con le modalità indicati nel bando di gara, l'offerta redatta ed articolata secondo i seguenti criteri:
 - a) indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerata valida quella più conveniente per l'Ente) del *tasso di interesse passivo* sull'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, *espresso in termini di spread*, in aumento o in riduzione, rispetto al tasso medio Euribor 3 mesi/360, riferito al mese precedente (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 40);
 - b) indicazione in cifre ed in lettere (in caso di discordanza verrà considerata valida quella più conveniente per l'Ente) del *tasso di interesse attivo* sull'ammontare delle giacenze esonerate dal circuito statale della tesoreria unica, *espresso in termini di spread*, in aumento o in riduzione, rispetto al tasso medio Euribor 3 mesi/360, riferito al mese precedente (fonte "IL SOLE 24 ORE") (massimo punti 10);
 - c) indicazione dei giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente appaltante (massimo punti 15);
 - d) indicazione delle condizioni riservate ai creditori dell'ente per operazioni di accredito bancario con riferimento a:
 - 1) entità delle commissioni applicate (massimo punti 5)
 - 2) giorni lavorativi di valuta applicati per rapporti con stesso Istituto di Credito (massimo punti 2)
 - 3) giorni lavorativi di valuta applicati per rapporti con Istituti di Credito diversi (massimo punti 3);
 - e) indicazione del corrispettivo di contributi o sponsorizzazioni annue che l'Istituto di Credito si impegna a mettere a disposizione per iniziative dell'Ente (massimo punti 25).
2. Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o modificative.

ART. 7 - Criteri di aggiudicazione.

1. Il servizio sarà aggiudicato mediante pubblico incanto, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e precisamente con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'Istituto di Credito che avrà riportato il punteggio più alto dato dalla sommatoria dei punti A, B, C, D ed E, sotto descritti:
 - A) Tasso di interesse passivo. Massimo punteggio attribuibile: 40**
Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse meno elevato.

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione del seguente rapporto:

$$(T_{min}/T_i) \times P_{max} = P_i$$

Ove:

$$T_i = E + S_i$$

E = euribor 3 mesi/360 medio riferito al mese precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte

S_i = spread offerto dal concorrente i -esimo

T_{min} = tasso T_i risultante dalla migliore offerta

P_{max} = punteggio massimo attribuibile

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo.

B) Tasso di interesse attivo. Punteggio massimo attribuibile 10.

Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse più elevato.

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio derivante dall'applicazione del seguente rapporto:

$$(T_i/T_{max}) \times P_{max} = P_i$$

Ove:

$$T_i = E + S_i$$

E = euribor 3 mesi/360 medio riferito al mese precedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte

S_i = spread offerto dal concorrente i -esimo

T_{max} = tasso T_i risultante dalla migliore offerta

P_{max} = punteggio massimo attribuibile

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo.

C) Indicazione del numero di giorni lavorativi bancabili entro cui sono eseguiti i mandati emessi dall'Ente. Punteggio massimo attribuibile 15.

- giorni uno punti 15
- giorni due punti 12
- giorni tre punti 09
- giorni quattro punti 06
- giorni cinque punti 03
- oltre giorni cinque punti 00.

D) Condizioni riservate ai creditori dell'Ente per operazioni di accredito bancario. Punteggio massimo attribuibile 10.

1) entità delle commissioni applicate (massimo punti 5)

- gratuito punti 05
- fino ad € 1,00 punti 02
- oltre € 1,00 punti 00

2) giorni lavorativi di valuta applicati per rapporti con stesso Istituto di Credito (massimo punti 2)

- stesso giorno punti 02
- giorni uno punti 01
- oltre giorni uno punti 00

3) giorni lavorativi di valuta applicati per rapporti con Istituti di Credito diversi (massimo punti 3);

- giorni uno punti 03
- giorni due punti 02
- giorni tre punti 01
- oltre giorni tre punti 00.

E) Corrispettivo annuo di contributi o sponsorizzazioni. Punteggio massimo attribuibile 25.

Sarà attribuito il punteggio massimo all'importo annuo massimo offerto.

Alle restanti offerte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale.

2. Le offerte verranno esaminate da apposita Commissione di gara, composta dal Responsabile del Servizio Finanziario in qualità di Presidente, dal Segretario Comunale e dal Revisore del Conto. La valutazione avverrà sulla base dei parametri e con le modalità sopra indicate.
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamente congrua, e, in caso di offerte uguali, si applicherà il 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i..
4. Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, esercitabile solo se l'appalto non sia aggiudicato entro tale termine.
5. Nel caso di gara deserta, il Comune potrà procedere all'affidamento diretto del servizio.

ART. 8 - Subappalto e cessione del contratto.

1. È vietato subappaltare, in tutto o in parte, il servizio.
2. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato e della convenzione di servizio commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'Ente e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.
3. È vietato cedere il contratto a pena di nullità.
4. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi 1 e 3 fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

ART. 9 - Cauzione.

1. Per la partecipazione alla gara agli offerenti è richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria di € 1.000,00 regolata secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. L'aggiudicatario è tenuto per l'espletamento del servizio, e prima della stipula del contratto di affidamento, a prestare cauzione per un valore pari ad € 10.000,00 mediante apposita polizza fideiussoria.

ART. 10 - Controversie.

1. Foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al servizio di cui al presente bando, è esclusivamente quello competente per territorio in riferimento alla sede legale dell'Ente.

ART. 11 - Norma di rinvio.

1. L'appalto di che trattasi è disciplinato, oltre che dal presente capitolato, dalla "Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria" approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 25/09/2013 e dalla normativa indicata nel precedente art. 3.